## **STATUTO**

### della

# Società cacciatori del Mendrisiotto

#### Modifiche:

- 2 febbraio 2013 (art. 20)
- 9 marzo 2019 (art. 20 e 20bis)

#### Denominazione, scopi, sede e rappresentanza

#### Art. 1

Dallo scioglimento delle Società Cacciatori La Guana Arzo e Società Cacciatori Monte Generoso Mendrisio, sotto la ragione sociale "Società cacciatori del Mendrisiotto" è costituita un'associazione retta dagli art. 60 ss. del Codice Civile Svizzero (CCS), avente una durata indeterminata.

Essa è affiliata alla "Federazione cacciatori Ticinesi" (in seguito FCTI).

#### Art. 2

Il comprensorio di competenza della Società è il territorio posto a sud del Ponte Diga di Melide.

#### <u>Art. 3</u>

Scopo della Società è l'unione di tutti i cacciatori del distretto, onde difendere e incrementare i loro interessi materiali e morali, di reprimere il bracconaggio, di salvaguardare la selvaggina dai nocivi, di immettere selvaggina a scopo di ripopolamento e propagare quella stanziale, di creare bandite e rifugi nonché di valorizzare e recuperare gli habitat per la stessa, di mantenere le infrastrutture di sua proprietà

#### Art. 4

La Società dovrà sempre essere apolitica e aconfessionale.

#### Art. 5

La sede della Società è nel luogo del domicilio legale e civile del suo presidente.

#### Art. 6

La Società è rappresentata e vincolata di fronte a terzi dalla firma collettiva del presidente, rispettivamente del vice presidente, con il segretario-cassiere.

#### **Composizione**

#### Art. 7

La Società si compone di:

- a) soci attivi
- b) soci onorari
- c) soci sostenitori
- . sono soci attivi coloro che adempiono agli obblighi statutari
- . sono soci onorari coloro che per decisione assembleare hanno meritato la riconoscenza per meriti particolari; essi sono parificati, in quanto a diritti e doveri, ai soci attivi
- . sono soci sostenitori coloro che versano una quota a favore della società

#### Art. 8

La qualifica di socio si perde nei seguenti casi:

- a) con la morte
- b) con le dimissioni
- c) con il mancato pagamento della tassa sociale entro il termine fissato
- d) con l'esclusione

#### Art. 9

L'Assemblea ha la facoltà di escludere dalla Società i soci che mancassero ai loro doveri, sia rifiutandosi di uniformarsi alle risoluzioni prese nelle assemblee sociali, sia per altro motivo in urto al comune interesse dei soci o al buon andamento della Società stessa.

Il socio escluso non potrà essere riammesso nella Società che a condizioni da fissarsi caso per caso dall'Assemblea. Il socio escluso per la seconda volta non potrà esser riammesso in nessun caso.

#### Diritti e doveri

#### Art. 10

Ogni socio è tenuto al pagamento della tassa sociale per avere diritto di partecipare all'assemblea con diritto di voto. L'ammontare della tassa è stabilito, se del caso, annualmente dall'assemblea sentite anche le indicazioni della FCTI.

#### Art. 11

I diritti e gli impegni statutari dei soci sono personali e non possono essere delegati a terzi.

#### Art. 12

L'appartenenza alla società decorre dal momento del pagamento della tassa sociale annuale e si estingue il 31 agosto dell'anno seguente.

#### Art. 13

E'dovere di ogni socio di intervenire regolarmente alle Assemblee, di conformarsi alle risoluzioni adottate e di collaborare con gli organi direttivi, nella salvaguardia dell'interesse della Società. In particolar modo ogni socio segnalerà al comitato qualsiasi fatto suscettibile a danneggiare la selvaggina o l'attività della Società

#### Art. 14

Alle assemblee ogni socio ha diritto di chiedere delle informazioni e di presentare delle proposte.

Il presidente dell'Assemblea ha facoltà di trattare queste proposte seduta stante o di differirle per un migliore esame al comitato o a una commissione speciale.

Vanno comunque trattate dall'Assemblea tutte le proposte inoltrate per iscritto al comitato e debitamente motivate almeno 30 (trenta) giorni prima dell'Assemblea.

#### **Organi**

#### Art. 15

Gli organi della società sono:

- a) l'assemblea dei soci
- b) il comitato
- c) l'organo di revisione

#### L' Assemblea dei soci

#### Art. 16

- a) l'assemblea è la riunione di tutti i soci che hanno versato la tassa sociale. Essa si riunisce in sessione ordinaria una volta all'anno di regola entro la fine del mese di febbraio. L'avviso di convocazione sarà trasmesso ai soci almeno 10 giorni prima della data dell'assemblea e dovrà contenere l'elenco delle trattande.
- b) l'assemblea può essere convocata anche in via straordinaria, quando questioni urgenti lo richiedono, su decisione del comitato o se richiesto da almeno 1/5 dei soci attivi; in questo caso la domanda scritta dovrà essere inoltrata al comitato almeno 30 giorni prima e deve indicare chiaramente i motivi (trattanda) per i quali è chiesta la convocazione
- c) l'assemblea è diretta dal presidente. In occasione delle nomine statutarie, o quando la maggioranza dei soci presenti lo richieda, l'assemblea designerà un presidente del giorno. In entrambi i casi designerà, all'apertura dei dibattiti 2 scrutatori.

#### Art 17

L'assemblea non può deliberare su soggetti che non figurano all'ordine del giorno, a meno che non sia votata l'urgenza da parte dei 2/3 dei soci presenti. Eventuali proposte non iscritte all'ordine del giorno per le quali non è stata accolta l'urgenza saranno demandate al comitato per l'evasione.

#### Art. 18

L'assemblea è legalmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti. Essa delibera a maggioranza (la metà dei presenti + uno) con voto per alzata di mano, a meno che non venga deciso altro metodo; in caso di parità decide il voto del presidente. Qualora il presidente non dovesse votare decide la sorte.

#### Art. 19

Sono di esclusiva competenza dell'assemblea:

- a) l'approvazione e la modifica dello statuto
- b) la nomina dei membri di comitato
- c) la nomina del presidente
- d) la nomina del segretario-cassiere
- e) la nomina dei revisori dei conti
- f) l'approvazione dei conti
- g) la nomina dei soci onorari
- h) lo scioglimento della società
- i) la designazione dei delegati all'assemblea federativa

#### Il Comitato: composizione, competenze, compenso e durata della carica

#### Art. 20

(1) comitato si compone di un massimo di 11 membri scelti in rappresentanza delle diverse società di provenienza a seconda del numero dei soci, ritenuto il minimo di 1 membro per società, e segnatamente:

- . 1 presidente
- . 1 vice presidente
- . 1 segretario-cassiere
- . 8 membri

I membri di comitato rimangono in carica per 3 (tre) anni e sono sempre rieleggibili.

(2)La carica di cassiere può essere assunta anche da un altro membro del comitato.

#### Art. 20bis(2)

Per le cariche principali sono corrisposti i seguenti compensi annui:

- a) il Presidente CHF 200.—
- b) il Segretario CHF 400.—
- c) il Cassiere CHF 200.—

§Per tutti gli altri membri di comitato si ritiene che il loro impegno a favore della società sia volontario e a titolo gratuito.

#### Art. 21

Competenze del comitato:

- a) la nomina del vice presidente
- b) la convocazione dell'assemblea sociale e l'allestimento delle trattande all'ordine del giorno
- c) l'esecuzione delle decisioni assembleari e delle disposizioni statutarie
- d) la fissazione delle eventuali indennità del segretario e del cassiere
- e) la gestione e la rappresentanza della società
- f) può disporre di una somma di frs. 2'000.- (duemila) annui al massimo per spese straordinarie.
- (1) Modificato con decisione assembleare 2 febbraio 2013 (aumento da 9 a 11 membri)
- (2) Modificato con decisione assembleare 9 marzo 2019 (carica segretario/cassiere, compenso)

- g) la nomina delle commissioni speciali.
- h) la nomina dei delegati nel comitato distrettuale
- i) l'organizzazione di manifestazioni ed in particolare delle gare di tiro al piattello e della prova dei fucili a palla.

#### Art. 22

Compiti del segretario-cassiere:

- a) emana le convocazioni, redige i verbali, allestisce e aggiorna il catalogo dei soci, custodisce i documenti d'archivio:
- b) amministra i fondi sociali, incassa le tasse sociali, effettua i pagamenti autorizzati dal comitato ed è responsabile dell'amministrazione in generale; esegue i compiti assegnatogli dal comitato.

#### L'organo di revisione dei conti

#### Art. 23

La gestione finanziaria della società è sottoposta al controllo da parte dell'organo di revisione dei conti, composto da 2 (due) membri e 1 (uno) supplente eletti dall'assemblea.

La carica è incompatibile con quella di membro di comitato.

I commissari stanno in carica 3 (tre) anni dopo di che il supplente subentra al posto del revisore più anziano e viene nominato un nuovo supplente.

#### Art. 24

L'organo di revisione dei conti procede alla verifica dell'attività finanziaria annuale e presenta un rapporto scritto all'assemblea.

#### Commissioni speciali

#### Art. 25

Il comitato nomina eventuali commissioni speciali se le circostanze lo impongono. Di regola sono composte di almeno 5 membri di cui 1 almeno deve far parte del comitato ed al quale spetta di diritto la presidenza. Le commissioni speciali possono avvalersi di collaboratori esterni.

#### Disposizioni finanziarie

#### Art. 26

Patrimonio sociale:

Il patrimonio sociale iniziale è costituito dai patrimoni delle società costituenti elencate all'art. 1 del presente Statuto.

In seguito deve avere in ogni momento una consistenza minima di fr. 1'000.- (mille).

#### Art. 27

Le finanze della Società sono alimentate:

- a) dalla tassa sociale
- b) da donazioni
- c) da ricavi diversi (manifestazioni, ristorni ecc.)

#### Art. 28

Per obblighi verso terzi risponde esclusivamente il patrimonio della Società, esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci.

#### Scioglimento della società

#### Art. 29

Lo scioglimento della società sottostà alla decisione dell'assemblea con il voto della maggioranza dei 2/3 dei soci presenti all'assemblea, purché la trattanda figuri all'ordine del giorno.

La convocazione deve pervenire personalmente ad ogni socio.

La destinazione del patrimonio sociale è deciso in questa sede con il voto della maggioranza dei soci presenti.

#### Disposizioni finali

#### Art. 30

Lo statuto può essere modificato in ogni momento con l'approvazione della maggioranza dei 2/3 dei soci presenti all'assemblea.

#### Art. 31

Lo statuto si trova a disposizione dei soci al domicilio del segretario.

#### Art. 32

Per quanto non previsto dal presente statuto, sono applicabili le disposizioni degli art. 60 e ss. del CCS.

#### Art. 33

Il presente statuto entra in vigore con effetto 1. gennaio 2012 dopo l'approvazione dell'assemblea costitutiva del 12 dicembre 2011 riservata la ratifica della FCTI.

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea costitutiva il 12 dicembre 2011.

Il Segretario	):
	Il Segretario

Il presente statuto è stato ratificato dalla Federazione cacciatori ticinesi il				
Il Presidente:	Il Segretario:			
Luogo e data				